



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 01/06/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 9 maggio 2006, n. 374

P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 6.2 Azione c) Bando "Progetti Pilota a sostegno delle imprese e dello Sviluppo sostenibile". Revoca.

IL RESPONSABILE DELLA MISURA 6.2
PER. IND. FRANCESCO DE GRANDI

Il giorno 9 maggio 2006, in Bari, nella sede del Settore;

PREMESSO:

Che il Bando regionale della misura 6.2. azione c) del POR Puglia - "Progetti Pilota a sostegno delle imprese e dello sviluppo sostenibile" - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 17-3-2005, prevede il cofinanziamento fino all'80% della spesa complessiva prevista per lo svolgimento di progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca pubblici e a partecipazione mista, al cui svolgimento sono ammessi eventuali partner con i quali, in caso di ammissione a finanziamento, dovrà costituirsi un'Associazione Temporanea di Scopo;

che tra i potenziali partner vengono espressamente annoverate, oltre agli enti pubblici locali, anche le imprese private, rispetto alle quali non sono state previste prescrizioni ad eccezione di un mero richiamo all'impossibilità, da parte delle ATS, "di usufruire in modo esclusivo dei risultati provenienti dallo svolgimento delle attività del Progetto Pilota".

Che sebbene la Commissione Europea abbia tradizionalmente assunto un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti di Stato alla R&S, la disciplina comunitaria della materia, contenuta nella Comunicazione della Commissione 96/C 45/061, impone di distinguere gli aiuti alle imprese suscettibili di avere implicazioni commerciali da quelli che non possano generare distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari²;

¹ Che introduce una disciplina ancora oggi vigente in virtù della sua proroga contenuta nella G.U. C 045 del 17/02/2002

² Già l'accordo GATT del 1994 - art. 8 - stabiliva le condizioni al cui verificarsi gli aiuti alle attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di ricerca o di istruzione superiore sulla base di contratti stipulati con imprese potessero rientrare tra le deroghe al divieto agli aiuti di stato.

Che in tale direzione, la Comunicazione, al punto 2.4, ammette il sostegno pubblico dei soli progetti di R&S promossi da organismi pubblici di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro, nonché quelli i cui risultati siano messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori;

CONSIDERATO:

Che la norma regola espressamente la situazione in cui tali progetti di R&S siano effettuati da organismi pubblici di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro, per conto di imprese o in collaborazione con esse; tale disposizione, che riguarda evidentemente anche i progetti candidati a valere sul bando regionale della misura 6.2. azione c), stabilisce che: "la Commissione presumerà che non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CE:

a) quando gli istituti pubblici di istruzione superiore o di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro contribuiscono ai progetti di ricerca agendo secondo il principio dell'operatore in economia di mercato: ciò avviene in particolare quando tali istituti ottengono per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato;

b) oppure quando:

- i costi del progetto sono interamente a carico delle imprese partecipanti ai lavori di ricerca, o
- i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati della R&S sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro, o
- gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca e di cui sono detentori tali partecipanti industriali, e i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati".

Che tali condizioni, tuttavia, non risultano chiaramente precisate nel bando regionale, pur essendo stabilite da una disciplina comunitaria (vigente già all'epoca della sua pubblicazione e tutt'oggi in vigore) che (doveva e tutt'ora) deve comunque essere conosciuta e rispettata da tutti i cittadini dell'Unione Europea.

Che nemmeno dall'esame degli elaborati progettuali pervenuti in esito al bando è possibile accertare con sicurezza se ricorrano le condizioni appena indicate, per cui, nonostante l'istruttoria in corso, non possono individuarsi con sufficiente certezza i progetti compatibili con l'odierno regime delle deroghe agli Aiuti di Stato.

Che sebbene non si sia ancora pervenuti ad una graduatoria finale, questa situazione genera un forte rischio di finanziare progetti nei quali l'ammissione di un'impresa privata a contributo nella misura prevista dal bando (80%) possa tradursi in un aiuto di stato provocando distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari. Ed infatti, l'articolazione stessa dei progetti impediscono di rimuovere tale dubbio:

- a) non essendovi alcuna differenziazione, negli elaborati, tra le percentuali di contributo richieste dagli Organismi pubblici di ricerca e quelle relative alle imprese private;
- b) non essendo stata prevista negli elaborati alcuna indicazione sulla sussistenza delle condizioni che consentirebbero di derogare al divieto suddetto;
- c) non risultando possibile, dalle informazioni ricavabili dai progetti, accertare che, in caso di decurtazioni che quest'Ente dovesse operare - per le ragioni appena esposte - sulle percentuali massime di contributo spettanti alle imprese private, i risultati del progetto possano essere comunque

conseguiti.

Che a ciò si aggiunge che, mentre il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006, prevedeva, con riferimento alla Misura cui si riferisce il presente bando, la necessità di coinvolgimento, nell'attuazione dei progetti pilota, di università, centri di ricerca e imprese ed operatori dell'asse di riferimento della proposta progettuale, il bando formulava un generico auspicio di addivenire a tali partnership, consentendo in tal modo di candidare proposte progettuali anche in contrasto con le finalità sottese alle prescrizioni del Complemento di Programmazione. Da ciò è derivato che molti progetti pervenuti non prevedono la costituzione di alcuna partnership, in conflitto con le prescrizioni del CdP.

ATTESO CHE:

Va poi osservato che l'Avviso pubblico stabiliva (art. 6. co. 1) di privilegiare le proposte in grado di incidere in maniera efficace sulla diffusione di servizi telematici innovativi ad elevato valore aggiunto garantendo: a) il ricorso all'impiego di conoscenze multidisciplinari nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; b) la capacità del progetto a generare o potenziare centri di competenza e di formazione regionali nelle aree tematiche di interesse del bando; c) il livello di coinvolgimento ed impatto del progetto nel campo dei diversamente abili;

Ciononostante solo il criterio sub lett. c) è stato preso in considerazione dai parametri fissati per l'espletamento della valutazione dei progetti di cui allo stesso art. 6, co. 2 (il parametro n. 4, infatti, riguarda il "Grado di coinvolgimento nel progetto delle categorie diversamente abili" cui possono essere assegnati al massimo 10 punti). Ciò impedisce di valorizzare gli altri requisiti preferenziali, per quanto previsti dal bando.

Infine, sebbene l'avviso pubblico prevedesse la possibilità di presentare progetti a valere su tre distinti assi tematici, non veniva stabilito alcun criterio per la ripartizione delle risorse tra gli assi medesimi. L'elevato numero di proposte pervenute sviluppa però una previsione di spesa di gran lunga eccedente le disponibilità finanziarie impegnate per l'Avviso pubblico.

Non sembra possibile stabilire "a posteriori" criteri di riparto tra i tre assi di tali risorse che non influenzino l'esito dell'attività istruttoria; il compimento di qualsiasi scelta in tale direzione rischierebbe perciò di discriminare gli interessi di alcuni proponenti.

TENUTO CONTO

Che sono stati considerati tutti gli elementi di incertezza contenuti nel bando e negli elaborati progettuali;

Che è stato valutato il suddetto rischio di una procedura di infrazione per violazione del regime degli aiuti di stato ai danni di quest'Ente, che suggerisce di prevenire fin d'ora - e prima di generare qualsiasi affidamento nei beneficiari finali - il rischio di una consequenziale azione di recupero delle risorse eventualmente concesse agli organismi pubblici di ricerca e loro partnership di progetto;

Che non può pervenirsi alla formazione di una graduatoria finale senza aver preventivamente rimosso gli elementi di incertezza descritti e che, ciononostante, non sia adesso possibile risolvere alcuni di tali elementi senza interferire sulle risultanze istruttorie;

Che la procedura di valutazione dei progetti pilota fino ad oggi seguita presenta irregolarità non sanabili per la omessa rispondenza ai canoni della collegialità e con testualità delle valutazioni espresse;

Che è necessario perseguire l'interesse pubblico non alterando i meccanismi e la trasparenza di una

procedura ad evidenza pubblica;

Tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati della procedura di gara;

propone al

DIRIGENTE DI SETTORE

La revoca del relativo Bando per la presentazione delle proposte a valere sulla Misura 6.2 "Società dell'informazione" - Progetti pilota a sostegno dell'innovazione delle imprese e dello sviluppo sostenibile di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Artigianato 28 gennaio 2005, n. 52 pubblicato sul BURP n. 42 del 17-3-2005;

Di provvedere alla predisposizione di un nuovo schema di bando da sottoporre alla riapprovazione della Giunta regionale in sostituzione del precedente bando già approvato con Delibera di Giunta Regionale n.2085 del 29 dicembre 2004, esecutiva;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale nonché all'impegno delle somme già assunto con Determinazione del Dirigente del Settore Artigianato 28 gennaio 2005, n. 52 pubblicato sul BURP n. 42 del 17-3-2005.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 6.2

Per. Ind. Francesco De Grandi

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.7.98 attuativa della L.R. n. 7/97 e del D.lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, di emanazione della direttiva con la quale i Dirigenti dei Settori e degli Uffici sono competenti in ordine all'adozione dei provvedimenti finali relativi ai procedimenti rientranti nell'ambito delle attività di gestione delle strutture cui gli stessi sono preposti;

VISTA la proposta del Responsabile della Misura 6.2 del POR -PUGLIA 2000-2006;

RITENUTO per le motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, che vengono condivise, di adottare la proposta medesima;

DETERMINA

Di fare proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile di Misura 6.2;

Di revocare il Bando per la presentazione delle proposte a valere sulla Misura 6.2 "Società dell'informazione" - Progetti pilota a sostegno dell'innovazione delle imprese e dello sviluppo sostenibile di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Artigianato 28 gennaio 2005, n. 52 e pubblicato sul BURP n. 42 del 17-3-2005;

Di confermare l'impegno di spesa già assunto con la suddetta Determinazione Dirigenziale del Settore Artigianato 28 gennaio 2005, n. 52;

Di provvedere alla predisposizione di un nuovo schema di bando da sottoporre alla riapprovazione della Giunta regionale in sostituzione del precedente bando già approvato con Delibera di Giunta Regionale n.2085 del 29 dicembre 2004, esecutiva;

Di autorizzare il Responsabile della Misura 6.2 di provvedere agli adempimenti consequenziali provenienti dal presente provvedimento;

- di dare informazione del presente atto sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it ed attraverso l'URP della Regione Puglia;

- Di pubblicare integralmente la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

La presente determinazione, composta da n. 5 fasciate, è prodotta in duplice originale, di cui una da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente di Settore
Dott. Raffaele Matera
